

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

II SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Napoli. II Sezione Civile, in camera di consiglio nelle persone di:

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 11 luglio 2018 e letti gli atti della causa iscritta al n.

letta l'istanza formulata da [redacted] di sospensione ai sensi dell'art. 373 c.p.c. della sentenza di questa Corte n. 868/2018 pubblicata il 7 marzo 2018 con la quale è stato respinto l'appello di costei avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2699/2016 del 25 ottobre 2016 che la condannava al rilascio dell'immobile da ella occupato in comodato e precedentemente assegnatole quale residenza familiare dal giudice della separazione, l'indomani della sentenza di divorzio silente sul punto, in favore dell'ex suocero [redacted] preso atto che parte resistente ha dubitato dell'ammissibilità del ricorso, avendo [redacted] posto a fondamento dell'esecuzione la sentenza del Tribunale, piuttosto che quella d'appello meramente confermativa della prima, verso cui alcuna richiesta ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c. è stata giammai proposta;

noto un orientamento per il quale l'inibitoria avverso la sentenza di appello prevista dall'art. 373 c.p.c. riguarderebbe le fattispecie conseguenti ad esecuzione fondata su sentenza di appello avente ad oggetto per la prima volta la condanna di parte soccombente ovvero la condanna di essa alla restituzione delle somme percepite in virtù della sentenza riformata, ma non l'esecuzione forzata, il cui titolo esecutivo non sia conseguente direttamente ed immediatamente alla sentenza di appello; considerato - in termini generali - che ai fini della sospensione dell'esecuzione della sentenza di secondo grado non si può tener conto della fondatezza o meno del ricorso essendo la valutazione giudiziale limitata al solo riscontro del danno grave e irreparabile conseguenza dell'esecuzione, come emerge dall'univoco tenore letterale dell'art. 373 c.p.c. e dalla circostanza che la Corte di Appello - a differenza di quanto accade per la delibazione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'esecuzione della sentenza, di primo grado disciplinata dall'art. 283 c.p.c. - non ha alcun potere decisorio in ordine all'interposta impugnazione;

ribadita - dunque - l'estraneità di ogni considerazione per il *fumus boni juris*, dovendosi la Corte occupare esclusivamente del *periculum in mora*;

rammentato che la ricorrenza del danno grave ed irreparabile va verificata all'esito di una valutazione che deve riguardare, sotto il profilo soggettivo la sussistenza di un'eccezionale sproporzione tra il vantaggio che ricava dall'esecuzione la parte che l'intraprende ed il pregiudizio che invece ne deriva per la parte che la subisce, pregiudizio superiore a quello che, di norma costituisce conseguenza obiettiva ed inevitabile dell'esecuzione forzata, e sotto il profilo oggettivo la ricorrenza di una situazione di pregiudizio irreversibile ed insuscettibile di *restitutio in integrum* nel caso che la sentenza venga poi cassata;

ritenuto, in particolare, che integra gli estremi del danno grave e irreparabile il concreto pericolo per la ricorrente di non poter recuperare il bene e di essere impedita al suo godimento non solo nel tempo occorrente alla decisione della Corte di Cassazione, ma in maniera permanente;

considerato che il danno è stato qui dedotto come irreparabile già allo stato per l'indisponibilità in capo alla [redacted] di ulteriore immobile presso cui risiedere insieme al figlio non autonomo economicamente e del reddito sufficiente a prenderne in locazione un altro;

preso atto che, nondimeno, ella è risultata titolare di una vettura (una Jeep Renegade immatricolata il 30.10.2015) di recente acquisto (3.11.2015) per la somma di oltre € 20.000,00, il cui mantenimento implica un reddito che la ricorrente ha tentato di giustificare con le sovvenzioni *una tantum* da un familiare;

considerato ulteriormente che costei è nuda proprietaria di un immobile locato a terzi, sebbene in usufrutto del proprio genitore;


preso atto che anche l'impossidenza del figlio convivente [redacted] classe 1996, dunque maggiorenne, sebbene dichiarato inoccupato, non sembra compatibile con la disponibilità di una vettura propria (una Fortwo coupè immatricolata a marzo 2016);

ritenuto che la titolarità di un assegno di mantenimento per sé e per il figlio consente - a tacere d'altro - l'azione esecutiva verso l'obbligato, di talché l'inadempimento di questi, in assenza di dimostrazione di pignoramenti negativi, non può interferire con la decisione a rendere;

rilevato che, all'esito della decisione in ordine alla sospensione o meno, non deve statuirsi sulle spese (*"l'ordinanza emessa, ex art. 373 c.p.c., nel procedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza di appello non può essere legittimamente inquadrata tra i provvedimenti che devono contenere la liquidazione delle spese, trattandosi di una pronuncia soltanto provvisoria, la cui efficacia è condizionata all'esito del giudizio di cassazione, e di fronte alla quale non esiste una parte definitivamente soccombente: spetta, pertanto, alla Corte di Cassazione liquidare le spese di detto procedimento, insieme con quelle del giudizio di legittimità"* Cassazione civile sez. I, 4 giugno 2001, n. 7520; Corte d'Appello Roma 19.07.1996; Cassazione civile, sez. III, 25.03.2009, n. 7248)

P.Q.M.

rigetta l'istanza.



Si comunichi.

Così deciso in camera di consiglio in data 18 luglio 2018

Il Presidente

